*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 89

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 15 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Lazio



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 15 APRILE 1985:

LEGGE 5 marzo 1985, n. **127.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.**

LEGGE 5 marzo 1985, n. **128.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980.**

LEGGE 5 marzo 1985, n. **129.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.**

LEGGE 5 marzo 1985, n. **130.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.**

LEGGE 5 marzo 1985, n. **131.**

**Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.**

LEGGE 14 marzo 1985, n. **132.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 15 APRILE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984, indicati nell'elenco n. 24.** (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 51 del 28 febbraio 1985).

(6831)

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 15 APRILE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni 5% serie ordinaria trentennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% serie speciale « A.N.A.S. »; 6% serie ordinaria trentennale; 7% serie speciale « A.N.A.S. »; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale; 12% serie ordinaria quindicennale; 13,50% serie ordinaria quindicennale; 16,50% serie ordinaria quinquennale; 16,50% serie ordinaria decennale; 16,50% serie ordinaria quindicennale; 17% serie ordinaria quinquennale; 17% serie ordinaria decennale; 17% serie ordinaria quindicennale; 17,50% serie ordinaria quinquennale; 17,50% serie ordinaria decennale; 17,50% serie ordinaria quindicennale; 18% serie ordinaria quinquennale; 18% serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° aprile 1985.

**(1946)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1985, n. **126.**

**Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

Art. 2.

Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 3.

I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

*Nota all'art. 2:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1013):

Presentato dall'on. MORA Giampaolo ed altri il 15 dicembre 1983.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 gennaio 1984, con pareri delle commissioni IV, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 19 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 13 dicembre 1984.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato il 23 gennaio 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1140):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 2ª e 6ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 13 marzo 1985 e approvato il 28 marzo 1985.

**Errata-corrige alla legge n. 110/1985, recante: « Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984 ».** (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 81 del 4 aprile 1985).

Nel titolo della legge citata in epigrafe la data della stessa è corretta da « *9* marzo 1985 » in « *29* marzo 1985 », così come esattamente è indicata in calce, prima delle firme.

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 1985.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Vilma 81 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 855 del 13-15 ottobre 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Vilma 81 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Vilma 81 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo De Paola in data 21 gennaio 1981, è posta in liqui-

dazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e Carrà dottor Claudio, domiciliato in Roma, via dei Savorelli n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1993)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1985.

**Emissione di titoli del Tesoro, a cedola variabile di durata ventennale, per 500 milioni di dollari USA, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali ed a fissare la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativa all'accensione di tali prestiti;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati all'estinzione anticipata di quelli in essere;

Visto l'art. 1, secondo comma, della ripetuta legge n. 887, a termine del quale nei limiti del saldo netto da finanziare per l'anno 1985, non rientrano le emissioni destinate all'estinzione anticipata dei debiti esteri;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, e per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della cennata legge 22 dicembre 1984, n. 887, procedere all'emissione di un prestito internazionale fino ad un importo massimo di 500 milioni di dollari USA, della durata di venti anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta un'emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile per cinquecento milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse annuo pari al tasso di offerta a un mese sul mercato di Londra, maggiorato di uno spread dello 0, 0625%, da utilizzare, per circa 460 milioni di dollari USA, per l'estinzione anticipata di prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno a condizioni meno favorevoli.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di venti anni, con inizio nel mese di aprile 1985 e scadenza entro il 30 aprile 2005.

Il tasso di interesse è calcolato secondo gli usi internazionali e sarà determinato a cura della Banca agente.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 10.000 dollari o multipli di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

*a*) dalle imposte sulle successioni;

*b*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuito agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso,

mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

*a*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

*b*) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

*c*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli a cedola variabile di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e della commissione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 30 aprile 1985 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati entro il 30 aprile 2005, mentre i relativi interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 2, saranno corrisposti in rate mensili posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in dollari USA. Il Tesoro si riserva di procedere, a partire dal 25 aprile 1988, al rimborso del prestito in via anticipata in tutto o in parte con le modalità normalmente seguite sul mercato dell'eurodollaro.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà, un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dal Credit Suisse First Boston Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere, riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli Stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dal Credit Suisse First Boston Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dello 0,30% sull'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione di 50.000 dollari al Credit Suisse First Boston Limited, a titolo di rimborso spese, comprese quelle legali, di pubblicità, di documentazione, di stampa dei titoli e loro distribuzione, nonché per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Londra.

Le spese relative alla quotazione in Borsa dei titoli negli anni successivi faranno carico al Tesoro e saranno regolate in sede dell'accordo di cui al successivo art. 10 del presente decreto.

Art. 10.

Il Tesoro, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1985 al 2005, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

L'onere per interessi relativi all'anno finanziario 1985, quantificato in circa lire 60 miliardi farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti addì* 3 *aprile* 1985
*Registro n.* 13 *Tesoro, foglio n.* 362

(1989)

---

DECRETO 4 aprile 1985.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU della durata di otto anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « Certificati », al tasso d'interesse del 9,75% annuo, per un importo in valore nominale di 600 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di otto anni con inizio il 15 aprile 1985 e scadenza il 15 aprile 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

| | |
|---|---|
| 0,719 | marco tedesco; |
| 1,31 | franchi francesi; |
| 0,0878 | lira sterlina; |
| 140 | lire italiane; |
| 0,256 | fiorino olandese; |
| 3,71 | franchi belgi; |
| 0,140 | franco lussemburghese; |
| 0,219 | corona danese; |
| 0,00871 | sterlina irlandese; |
| 1,15 | dracme greche. |

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta di una « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000, ed 1.000.000 di ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare « pagabili all'estero » dovranno essere al portatore nel taglio da 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

*a*) dalle imposte sulle successioni;

*b*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabili all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

*a*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

*b*) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

*c*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato; il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 12 aprile 1985 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 15 aprile 1993 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo del 9,75% sul valore nominale in ECU, pagabile il 15 aprile di ciascun anno a partire dal 1986 e sino al 1993. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente

dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 600 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 15 al 18 aprile 1985 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 9,75% annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 12 aprile 1985.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Il giorno 15 aprile 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 600 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato all'Ufficio italiano dei cambi il 12 aprile 1985.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *aprile* 1985
*Registro n.* 14 *Tesoro, foglio n.* 155

(1990)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 3 aprile 1985, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Afzal Qadir, ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 aprile 1985, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdul - Rahman Al-Attiya, ambasciatore dello Stato del Qatar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(1963)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 il sig. Antonio Peruzza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Nuova Proposta - Soc. cooperativa di consumo a r.l. », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 giugno 1984, in sostituzione del sig. Giacomo Ricci, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 il dott. Raffaele Iannacone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 18 novembre 1965, in sostituzione del dott. Mario Cucchiarelli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 il prof. Cataldo Cappadozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Nuova Ircos », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 12 luglio 1982, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 il dott. Roberto Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cofital - Cooperativa fotografi italiani a r.l. », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 13 marzo 1984, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 il rag. Enzo Fiorelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Rigel II », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 13 marzo 1984, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Sepe.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1985 l'avv. Roberto Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Il Risparmio », con sede in Subiaco (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 18 marzo 1984, in sostituzione dell'avv. Antonio Petrivelli.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Altinum », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Quarto d'Altino (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli in data 20 novembre 1971, repertorio n. 21173, reg. soc. n. 10278/72, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Gianfranco Boldrin.

**(1661-1662)**

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Teleradio Sorrento a r.l., in Meta di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Sanseverino in data 13 ottobre 1977, rep. 320516, reg. soc. 1899;

società cooperativa edilizia Giordano Bruno a r.l., in Nola (Napoli), costituita per rogito di Majo in data 31 marzo 1977, rep. 35276, reg. soc. 802;

società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 31 luglio 1974, repertorio 54081, reg. soc. 1819;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.S.A. - Costruzione edili stradali appalti a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Laurenza in data 20 novembre 1976, rep. 35959, reg. soc. 1877;

società cooperativa mista Collettivo poggiomarinese a r.l., in Poggiomarino (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 3 febbraio 1978, rep. 3426, reg. soc. 481;

società cooperativa mista Bartolo Longo a r.l., in Pompei (Napoli), costituita per rogito Golia in data 1° agosto 1974, rep. 35233, reg. soc. 1793;

società cooperativa di produzione e lavoro Micap a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 12 gennaio 1978, rep. 63791, reg. soc. 447;

società cooperativa edilizia Casa Portici 6 a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Tucci in data 19 giugno 1978, rep. 71483, reg. soc. 1564;

società cooperativa edilizia Casa Portici 4 a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Tucci in data 19 giugno 1978, rep. 71481, reg. soc. 1562;

società cooperativa edilizia Domus Serapidea a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 16 dicembre 1974, rep. 67351, reg. soc. 173;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Martino Lavoro a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Frigenti in data 10 aprile 1980, rep. 1413, reg. soc. 1925;

società cooperativa di produzione e lavoro Ferro puteolana a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 20 giugno 1960, rep. 1543, reg. soc. 307;

società cooperativa di produzione e lavoro Ve.Pr.Al. - Vendita prodotti alimentari a r.l., in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 18 settembre 1979, rep. 74597, registro soc. 2407;

società cooperativa edilizia Pomona a r.l., in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 6 agosto 1980, rep. 77191, reg. soc. 2860;

società cooperativa edilizia Gamma a r.l., in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Salomone in data 19 dicembre 1978, rep. 36023, reg. soc. 313;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil S. Antimo a r.l., in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 maggio 1978, rep. 4107, reg. soc. 1237;

società cooperativa edilizia Flavia a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Socovara in data 15 maggio 1963, rep. 5140, reg. soc. 505;

società cooperativa edilizia Edilpiano 80 a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Licenziati in data 6 aprile 1979, rep. 52842, reg. soc. 1879;

società cooperativa edilizia Avvenire a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 17 aprile 1973, rep. 67369, reg. soc. 1002;

società cooperativa edilizia Ancora a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 6 febbraio 1975, rep. 67723, reg. soc. 427;

società cooperativa edilizia Parco Flora a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 22 novembre 1972, rep. 42499, reg. soc. 485;

società cooperativa mista Maria SS. della Neve a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Viparelli in data 31 maggio 1974, rep. 190820, reg. soc. 1208;

società cooperativa edilizia Cooplinea a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Albore in data 9 novembre 1974, rep. 2284, reg. soc. 71;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 23 gennaio 1981, rep. 220396, reg. soc. 949;

società cooperativa edilizia Edile Buonconsiglio Partenope 39 a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 3 settembre 1977, rep. 61577, reg. soc. 1674;

società cooperativa edilizia Oikos 80 a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 25 gennaio 1980, rep. 7432, reg. soc. 1556;

società cooperativa edilizia SS. Ciro e Giovanni a r.l., in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 10 gennaio 1965, rep. 23356, reg. soc. 516;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Fa.Ri. - Cooperativa facchini riuniti a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 9 marzo 1979, rep. 19745, reg. soc. 34083;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro lirico «C. Monteverdi» a r.l., in Genova, costituita per rogito Sestri in data 13 agosto 1951, rep. 3155, reg. soc. 18023;

società cooperativa edilizia Padgora a r.l., in Genova, costituita per rogito Stamigna in data 22 ottobre 1975, rep. 1849, reg. soc. 31641;

società cooperativa edilizia Corallo a r.l., in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 4 marzo 1976, rep. 35688, reg. soc. 31785;

società cooperativa edilizia Culquaber a r.l., in Genova, costituita per rogito De Magistris in data 30 ottobre 1975, repertorio 22233, reg. soc. 31440;

società cooperativa edilizia Il Pappagallo a r.l., in Genova, costituita per rogito Casanova in data 10 ottobre 1972, rep. 3301, reg. soc. 29316;

società cooperativa edilizia Lares a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 20 aprile 1953, rep. 3703, reg. soc. 19386;

società cooperativa edilizia Sociale a r.l., in Genova, costituita per rogito Barletti in data 10 febbraio 1958, rep. 99551, reg. soc. 22204;

società cooperativa di consumo Autodromo ligure di Carrodano a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 8 novembre 1978, rep. 18644, reg. soc. 33741;

società cooperativa edilizia Polaria a r.l., in Genova, costituita per rogito Stamigna in data 27 gennaio 1977, rep. 4612, reg. soc. 34009;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Genova, costituita per rogito Porcile in data 12 agosto 1955, rep. 30143, reg. soc. 20967;

società cooperativa edilizia Rosa Thea 2ª a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 15 luglio 1975, rep. 7985, reg. soc. 31274;

società cooperativa edilizia Verde Mimosa a r.l. (già Mimosa), in Genova, costituita per rogito Verde in data 11 luglio 1974, rep. 306931, reg. soc. 30537;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di analisi e di ricerca sul territorio» a r.l., in Genova, costituita per rogito Di Paolo in data 6 novembre 1980, rep. 6247, reg. società 35854;

società cooperativa edilizia Riviera Praese a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 12 aprile 1977, repertorio 14399, reg. soc. 32527;

società cooperativa di pesca Lavoratori della piccola pesca Pegli-Prà-Voltri, in Genova-Prà, costituita per rogito Borgatta in data 16 novembre 1941, rep. 10107, reg. soc. 26208;

società cooperativa edilizia Gen.Ci.Mar. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bruno in data 15 febbraio 1954, rep. 34168, reg. soc. 20022;

società cooperativa edilizia fra Grandi invalidi ed invalidi di guerra ed invalidi civili a r.l., in Genova, costituita per rogito Schiaffino in data 21 maggio 1952, rep. 10525, reg. soc. 18676;

società cooperativa edilizia Rosa Thea 1ª a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 15 luglio 1975, rep. 7984, reg. soc. 31272;

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in Genova, costituita per rogito Ferrando in data 22 maggio 1957, rep. 4370, reg. soc. 21870;

società cooperativa edilizia Rosa Thea 3ª a r.l., in Genova, costituita per rogito Castello in data 15 luglio 1975, rep. 7986, reg. soc. 31262;

società cooperativa mista Consorzio grossisti zucchero a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 12 marzo 1975, rep. 115043, reg. soc. 31091;

società cooperativa edilizia Vistamare a r.l., in Genova, costituita per rogito Benetti in data 16 settembre 1974, rep. 2330, reg. soc. 30653;

società cooperativa edilizia M.O.F. - Centrale a r.l., in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 24 ottobre 1955, rep. 6486, reg. soc. 21105;

società cooperativa edilizia Sirio a r.l., in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 17 febbraio 1975, rep. 34517, reg. soc. 31038;

società cooperativa edilizia S. Bartolomeo a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 4 febbraio 1978, rep. 16086, reg. soc. 2494;

società cooperativa edilizia San Michele a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 11 febbraio 1978, rep. 16102, reg. soc. 2516;

società cooperativa edilizia Montemoro a r.l., in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 20 marzo 1953, rep. 2448, reg. soc. 19333;

società cooperativa edilizia La Lanterna a r.l., in Genova, costituita per rogito Finelli in data 16 novembre 1976, rep. 9394, reg. soc. 32203;

società cooperativa edilizia Aedes a r.l., in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 21 febbraio 1956, rep. 7290, reg. soc. 21240;

società cooperativa La Franzantina a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Petraroli in data 5 marzo 1971, rep. 15658, reg. soc. 285676;

società cooperativa edilizia S. Agostino a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 4 febbraio 1978, rep. 16089, reg. soc. 2493;

società cooperativa edilizia Cerisola a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 4 febbraio 1978, rep. 16087, reg. soc. 2491;

società cooperativa edilizia S. Ambrogio a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 4 febbraio 1978, rep. 16088, reg. soc. 2492;

società cooperativa edilizia 1° Maggio Ronco Scrivia a r.l., in Ronco Scrivia (Genova), costituita per rogito Finelli in data 14 marzo 1976, rep. 6670;

società cooperativa edilizia Ottanta a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 1° marzo 1973, rep. 30940, registro soc. 4529;

società cooperativa di produzione e lavoro Manovalanza Aeronautica a r.l., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 9 marzo 1970, rep. 175555, reg. soc. 4054;

società cooperativa di produzione e lavoro Manovali associati a r.l., in Novara, costituita per rogito Magistrini in data 2 luglio 1955, rep. 56731, reg. soc. 2653;

società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 29 ottobre 1974, rep. 47669, reg. soc. 4906;

società cooperativa edilizia Duemiladieci a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 17 gennaio 1972, reg. 17650, reg. soc. 4298;

società cooperativa edilizia Silviana a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 12 giugno 1972, rep. 21573, reg. soc. 4365;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 27 novembre 1972, rep. 27767, reg. soc. 4452;

società cooperativa edilizia Alpi a r.l., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 9 maggio 1969, rep. 158900, reg. società 3947;

società cooperativa edilizia San Cristoforo a r.l., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 14 marzo 1969, rep. 151166, reg. soc. 3914;

società cooperativa edilizia Lavoratori piastrellisti a r.l., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 27 novembre 1972, rep. 231839, reg. soc. 4468;

società cooperativa edilizia Il Giglio a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 6 novembre 1972, rep. 26827, reg. soc. 4437;

società cooperativa edilizia L'Ape a r.l., in Novara, costituita per rogito Corsico in data 30 aprile 1949, rep. 11502, registro soc. 2069;

società cooperativa edilizia Amenese a r.l., in Ameno (Novara), costituita per rogito Soldani in data 3 marzo 1980, repertorio 1998, reg. soc. 4083;

società cooperativa edilizia San Clemente a r.l., in Bellinzago (Novara), costituita per rogito Pedrazzoli in data 21 ottobre 1978, rep. 7813, reg. soc. 5999;

società cooperativa di consumo Casa del Popolo a r.l., in Gravellona Toce (Novara), costituita per rogito Quinto in data 30 ottobre 1974, rep. 3453, reg. soc. 3185;

società cooperativa edilizia Marinella a r.l., in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 26 ottobre 1963, rep. 15968, reg. soc. 1953.

(1547)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Informatica, enti locali e territorio - Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione », che avrà luogo a Padova dal 16 al 18 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole, che avrà luogo a Verona dal 17 al 22 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Faial - Fiera dell'agrindustria alimentare », che avrà luogo a Verona dal 17 al 22 aprile 1985.

(1966)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti dei consorzi del canale Milano-Cremona-Po e della idrovia Padova-Venezia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, n. 4430/84, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1985, registro n. 3, foglio n. 84, l'indennità di carica da attribuire ai presidenti dei consorzi del canale Milano-Cremona-Po e della idrovia Padova-Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene determinata come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 1984:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari a L. 3.000.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previste per legge, statuto o regolamento, pari a L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1659)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Goito, Marmirolo, Ventimiglia, Magione e Breda di Piave.

Con decreto 25 gennaio 1985, n. 1916, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo canale « Fossa di Pozzolo », « Gardesana » e « Quaresima », e del manufatto ivi insistente segnati nel catasto del comune di Goito al foglio n. 34, mappali 22 e 23; al foglio n. 35, mappali 78 e 83; e del comune di Marmirolo al foglio n. 13, mappale 62; di complessivi Ha 2.41.30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 luglio 1976 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 gennaio 1985, n. 2045, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo fiume Roja segnato nel catasto del comune di Ventimiglia (Imperia) al foglio n. 62, mappale 663, di mq 1.250 ed indicato nella planimetria rilasciata in maggio 1984 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 gennaio 1985, n. 2046, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, emerso dal lago Trasimeno, e con porzione di fabbricato ivi insistente, segnato nel catasto del comune di Magione (Perugia) al foglio n. 41, mappali 185 e 534/b, di complessivi mq 235 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 gennaio 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, con allegata relazione tecnico-estimativa dello stesso U.T.E., che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 gennaio 1985, n. 2047, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con parte di fabbricato ivi insistente segnato nel catasto del comune di Breda di Piave (Treviso) al foglio n. 12, mappale 336 (già 112½) di Ha 0.11.20 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 maggio 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(1660)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE, in Roma.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la riscossione del carico tributario di L. 5.003.026.000 dovuto dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1793)

### Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano.

Con decreto ministeriale n. 14/939 del 25 marzo 1985 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 650.207.560, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 697.049.268, iscritto a ruolo a nome della ditta Romano Costantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1794)

# MINISTERO DEL TESORO

N. 69

**Corso dei cambi del 9 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 2009,500 | 2009,500 | 2010,30 | 2009,550 | 2010,20 | 2010,20 | 2010,900 | 2009,500 | 2009,500 | 2009,50 |
| Marco germanico | 636,900 | 636,900 | 637,30 | 636,900 | 637 — | 637,03 | 637,170 | 636,900 | 636,900 | 636,90 |
| Franco francese | 208,750 | 208,750 | 208,50 | 208,750 | 208,75 | 208,75 | 208,800 | 208,750 | 208,750 | 208,75 |
| Fiorino olandese | 564,990 | 564,990 | 565,25 | 564,990 | 564,75 | 564,74 | 564,500 | 564,990 | 564,990 | 564,98 |
| Franco belga | 31,693 | 31,693 | 31,70 | 31,693 | 31,75 | 31,49 | 31,687 | 31,693 | 31,693 | 31,69 |
| Lira sterlina | 2424 — | 2424 — | 2422,50 | 2424 — | 2423,50 | 2423,50 | 2423 — | 2424 — | 2424 — | 2424 — |
| Lira irlandese | 1997 — | 1997 — | 1996 — | 1997 — | 1966 — | 1996 — | 1995 — | 1997 — | 1997 — | — |
| Corona danese | 177,750 | 177,750 | 177,90 | 177,750 | 177,75 | 177,80 | 177,850 | 177,750 | 177,750 | 177,75 |
| Dracma | 14,960 | 14,960 | 14,70 | 14,960 | — | — | 14,660 | 14,960 | 14,960 | — |
| E.C.U. | 1425,500 | 1425,500 | 1426,25 | 1425,500 | 1426 — | 1426 — | 1426,500 | 1425,500 | 1425,500 | 1425,50 |
| Dollaro canadese | 1463,600 | 1463,600 | 1463 — | 1463,600 | 1463,75 | 1463,67 | 1463,750 | 1463,600 | 1463,600 | 1463,60 |
| Yen giapponese | 7,871 | 7,871 | 7,89 | 7,871 | 7,85 | 7,87 | 7,869 | 7,871 | 7,871 | 7,88 |
| Franco svizzero | 755,200 | 755,200 | 755 — | 755,200 | 755,50 | 755,42 | 755,640 | 755,200 | 755,200 | 755,20 |
| Scellino austriaco | 90,784 | 90,784 | 90,80 | 90,784 | 90,75 | 90,80 | 90,830 | 90,784 | 90,784 | 90,79 |
| Corona norvegese | 221,640 | 221,640 | 221,50 | 221,640 | 221,50 | 221,57 | 221,510 | 221,640 | 221,640 | 221,75 |
| Corona svedese | 220,930 | 220,930 | 220,50 | 220,930 | 221 — | 220,94 | 220,950 | 220,930 | 220,930 | 220,92 |
| FIM | 306,100 | 306,100 | 306 — | 306,100 | 306 — | 306,15 | 306,200 | 306,100 | 306,100 | — |
| Escudo portoghese | 11,350 | 11,350 | 11,50 | 11,350 | 11,25 | 11,35 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,35 |
| Peseta spagnola | 11,432 | 11,432 | 11,45 | 11,432 | 11,50 | 11,42 | 11,426 | 11,432 | 11,432 | 11,44 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 9 aprile 1985**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 2010,200 |
| Marco germanico | 637,035 |
| Franco francese | 208,775 |
| Fiorino olandese | 564,745 |
| Franco belga | 31,690 |
| Lira sterlina | 2423,500 |
| Lira irlandese | 1996 — |
| Corona danese | 177,800 |
| Dracma | 14,810 |
| E.C.U. | 1426 — |
| Dollaro canadese | 1463,675 |
| Yen giapponese | 7,870 |
| Franco svizzero | 755,420 |
| Scellino austriaco | 90,807 |
| Corona norvegese | 221,575 |
| Corona svedese | 220,940 |
| FIM | 306,150 |
| Escudo portoghese | 11,350 |
| Peseta spagnola | 11,429 |

**Media dei titoli del 9 aprile 1985**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . . . | 56,675 |
| Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . | 97 — |
| » 6 % » » 1971-86 . | 93,750 |
| » 6 % » » 1972-87 . | 91,950 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 91,100 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 89,500 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 94,875 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 95,600 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . | 86,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . | 96,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 101,500 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 . | 91,600 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 . | 103,400 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 103 — |
| » » » » 1- 5-1983/85 . | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/85 . | 100,300 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . . | 101,450 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . . | 102,200 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . . | 102,325 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 102,300 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 102,100 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . . | 102,250 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . . | 101,825 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 102 — |
| » » » » 1-11-1982/86 . . | 102,675 |
| » » » » 1-12-1982/86 . . | 102,750 |
| » » » » 1- 7-1983/86 . . | 100,900 |
| » » » » 1- 8-1983/86 . . | 100,800 |
| » » » » 1- 9-1983/86 . . | 100,925 |
| » » » » 1-10-1983/86 . . | 100,775 |
| » » » » 1- 1-1983/87 . . | 102,500 |
| » » » » 1- 2-1983/87 . . | 102,450 |
| » » » » 1- 3-1983/87 . . | 103,700 |
| » » » » 1- 4-1983/87 . . | 102,600 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 . | 102,875 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . | 102,950 |
| » » » » 1-11-1983/87 . | 101,650 |
| » » » » 1-12-1983/87 . . | 101,800 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . | 103,400 |
| » » » » 1- 8-1983/88 . | 103 — |
| » » » » 1- 9-1983/88 . | 103,050 |
| » » » » 1-10-1983/88 . . | 103,050 |
| » » » » 1-11-1983/88 . | 104,075 |
| » » » » 1- 1-1984/88 . | 101,600 |
| » » » » 1- 2-1984/88 . | 101,700 |
| » » » » 1- 3-1984/88 . | 101,350 |
| » » » » 1- 4-1984/88 . | 101 — |
| » » » » 1- 5-1984/88 . | 100,900 |
| » » » » 1- 6-1984/88 . | 101,300 |
| » » » » 1-12-1983/90 . | 104,050 |
| » » » » 1- 1-1984/91 . . | 104,100 |
| » » » » 1- 2-1984/91 . | 104,100 |
| » » » » 1- 3-1984/91 . . | 102,650 |
| » » » » 1- 4-1984/91 . | 102,600 |
| » » » » 1- 5-1984/91 . | 102,400 |
| » » » » 1- 6-1984/91 . | 102,700 |
| » » » » 1- 7-1984/91 . . | 101,725 |
| » » » » 1- 8-1984/91 . | 101,800 |
| » » » » 1- 9-1984/91 . | 101,725 |
| Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 . . . | 100 — |
| » » » 17 % 1- 7-1985 . . . . | 100,750 |
| » » » 17 % 1-10-1985 . . . . | 101,550 |
| » » » 16 % 1- 1-1986 . . . | 101,500 |
| » » » 14 % 1- 4-1986 . . . | 100,600 |
| » » » 13,50 % 1- 7-1986 . . | 100,250 |
| » » » 13,50 % 1-10-1986 . . . | 100,400 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 99,150 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 115,450 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 109,500 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 107,150 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## MINISTERO DEL TESORO

N. 70

**Corso dei cambi del 10 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . | 2005 — | 2005 — | 2005,70 | 2005 — | — | 2005,50 | 2006 — | 2005 — | 2005 — | 2005 — |
| Marco germanico . | 637,310 | 637,310 | 638,60 | 637,310 | — | 637,85 | 638,400 | 637,310 | 637,310 | 637,30 |
| Franco francese . . | 209,100 | 209,100 | 209,10 | 209,100 | — | 209,75 | 209,050 | 209,100 | 209,100 | 209,10 |
| Fiorino olandese . | 564,350 | 564,350 | 565,40 | 564,350 | — | 564,62 | 564,900 | 564,350 | 564,350 | 564,35 |
| Franco belga . . . | 31,679 | 31,679 | 31,73 | 31,679 | — | 31,67 | 31,678 | 31,679 | 31,679 | 31,68 |
| Lira sterlina . . | 2422,100 | 2422,100 | 2428,50 | 2422,100 | — | 2422,50 | 2422,900 | 2422,100 | 2422,100 | 2422,10 |
| Lira irlandese . . . | 1999 — | 1999 — | 2002 — | 1999 — | — | 1997,65 | 1996,500 | 1999 — | 1999 — | — |
| Corona danese . . . | 178,320 | 178,320 | 178,40 | 178,320 | — | 178,32 | 178,330 | 178,320 | 178,320 | 178,32 |
| Dracma . . . . . | 14,970 | 14,970 | 14,70 | 14,970 | — | — | 14,702 | 14,970 | 14,970 | — |
| E.C.U. . . . . . . . | 1427 — | 1427 — | 1426,25 | 1427 — | — | 1427 — | 1427 — | 1427 — | 1427 — | 1427 — |
| Dollaro canadese . . . | 1458,200 | 1458,200 | 1460 — | 1458,200 | — | 1457,80 | 1458,500 | 1458,200 | 1458,200 | 1458,20 |
| Yen giapponese . . . | 7,875 | 7,875 | 7,8850 | 7,875 | — | 7,87 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,88 |
| Franco svizzero . . . . . | 754,200 | 754,200 | 754,50 | 754,200 | — | 753,80 | 753,400 | 754,200 | 754,200 | 754,20 |
| Scellino austriaco . . . | 90,835 | 90,835 | 90,90 | 90,835 | — | 90,82 | 90,810 | 90,835 | 90,835 | 90,84 |
| Corona norvegese . . . | 221,600 | 221,600 | 221,75 | 221,600 | — | 221,65 | 221,700 | 221,600 | 221,600 | 221,60 |
| Corona svedese . . . . | 220,600 | 220,600 | 220,80 | 220,600 | — | 220,56 | 220,530 | 220,600 | 220,600 | 220,60 |
| FIM . . . . . . . . | 305,970 | 305,970 | 306 — | 305,970 | — | 306,11 | 306,250 | 305,970 | 305,970 | — |
| Escudo portoghese . . | 11,470 | 11,470 | 11,43 | 11,470 | — | 11,43 | 11,400 | 11,470 | 11,470 | 11,46 |
| Peseta spagnola . . . . | 11,427 | 11,427 | 11,43 | 11,427 | — | 11,42 | 11,423 | 11,427 | 11,427 | 11,43 |

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 10 aprile 1985**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . | 2005,500 | Lira irlandese . . . . . | 1997,750 | Scellino austriaco . . . . | 90,822 |
| Marco germanico . . . | 637,855 | Corona danese . . . . . | 178,325 | Corona norvegese . . . . | 221,650 |
| Franco francese . . | 209,075 | Dracma . . . . . . . . | 14,836 | Corona svedese . . . . . | 220,565 |
| Fiorino olandese . | 564,625 | E.C.U. . . . . . . . . | 1427 — | FIM . . . . . . . . . | 306,110 |
| Franco belga . . . . | 31,678 | Dollaro canadese . . . . | 1458,350 | Escudo portoghese . . . | 11,435 |
| Lira sterlina . . | 2422,500 | Yen giapponese . . . | 7,875 | Peseta spagnola . . . | 11,425 |
| | | Franco svizzero . . . . | 753,800 | | |

**Media dei titoli del 10 aprile 1985**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 56,6250 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 | 97 — |
| » 6% » » 1971-86 | 93,600 |
| » 6% » » 1972-87 | 91,950 |
| » 9% » » 1975-90 | 89,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 89,500 |
| » 10% » » 1977-92 | 94,850 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 95,775 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 86,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 96,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 101,500 |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 91,350 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 | 103,400 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 103,050 |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 100,225 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 101,550 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 102,100 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 102,275 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 102,175 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 102,100 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 102,075 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 101,950 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 101,850 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 102,550 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 102,850 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 100,900 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 100,800 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 100,900 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,875 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 102,500 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 102,350 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 103,450 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 102,500 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 | 102,725 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 102,850 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 101,450 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101,500 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 103,450 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 103,100 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 103,150 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 103,075 |
| » » » » 1-11-1983/88 | 104,075 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 101,850 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 101,600 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 101,250 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 101 — |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 101,750 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 101,225 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 104,100 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 104,225 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 104,075 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 102,700 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 102,575 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 102,350 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,700 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,625 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 101,650 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 101,675 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 101,400 |
| Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 | 100 — |
| » » » 17 % 1- 7-1985 | 100,725 |
| » » » 17 % 1-10-1985 | 101,525 |
| » » » 16 % 1- 1-1986 | 101,600 |
| » » » 14 % 1- 4-1986 | 101,750 |
| » » » 13,50 % 1- 7-1986 | 100,250 |
| » » » 13,50 % 1-10-1986 | 100,400 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 99,200 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 115,050 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 110,200 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 106,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## BANCA D'ITALIA

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Brindisi, in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 9 aprile 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Brindisi — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1985, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — l'avv. Giuseppe Terragno è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

**(2036)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Inclusione dei comuni di Bergamo e Busto Arsizio nella zona « B » di controllo dell'inquinamento atmosferico**

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1984, n. III/46587, il comune di Bergamo è stato incluso in zona « B » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1984, n. III/46588, il comune di Busto Arsizio (Varese) è stato incluso in zona « B » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

**(1901)**

# CONCORSI ED ESAMI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di commesso parlamentare (addetto al servizio di barbieria) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.**

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di commesso parlamentare (addetto al servizio di barbieria) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I candidati così assunti saranno addetti, per i primi dieci anni della loro permanenza in servizio, esclusivamente al servizio di barbieria.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso della licenza di scuola elementare.

I candidati debbono essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il 18° anno di età, ma non superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 30° anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge ma, in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il 35° anno.

I candidati debbono aver svolto, per almeno due anni, in regime di lavoro autonomo ovvero con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, enti pubblici o presso privati, le mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate nei termini, pervengano oltre il quarantesimo giorno dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di aver svolto, per almeno due anni, in regime di lavoro autonomo ovvero con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, enti pubblici, privati, le mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere.

Coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avranno superato il limite massimo di età dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati debbono allegare alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata, un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

I candidati debbono, inoltre, certificare lo svolgimento per un periodo di almeno due anni delle mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere. Detta attestazione potrà essere effettuata unicamente mediante:

1) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani (o fotocopia autenticata di esso) rilasciato dalla camera di commercio, industria e artigianato competente per i periodi in regime di lavoro autonomo, dal quale risulti lo svolgimento dell'attività professionale di barbiere;

2) attestato di servizio rilasciato dall'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico ovvero libretto di lavoro o sostitutivo di questo rilasciato dal comune competente (o fotocopia autenticata di essi) per i periodi in regime di rapporto di lavoro dipendente rispettivamente presso lo Stato e gli enti pubblici ovvero presso privati, dal quale risulti lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere.

I candidati dovranno allegare alla domanda la documentazione, in originale o in fotocopia autenticata, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

A) *Servizi*:

*a*) periodi di attività, ulteriori ai due anni richiesti quale requisito di ammissione, effettuati, con le mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere, in regime di lavoro autonomo ovvero con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, gli enti pubblici o presso privati. Detta documentazione dovrà essere fornita secondo le stesse modalità previste per i requisiti.

B) *Specializzazioni e qualificazioni*:

*b*) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere attinenti le mansioni di barbiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; attestati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare, anche di leva;

*c*) ogni altro titolo attestante capacità o conoscenze attinenti le mansioni di barbiere.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati, titoli o documenti.

I candidati indicheranno, altresì, nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito. Sono invitati, altresì, ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti nonché dei titoli presentati. Potrà, altresì, richiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi due esaminatori esperti nella materia professionale.

La commissione esaminatrice, sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo una tabella prefissata che darà particolare rilievo all'esperienza professionale già maturata, nonché alla frequenza di appositi corsi di preparazione professionale, procederà alla formazione di una graduatoria. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 20 punti; conseguiranno l'idoneità i candidati ai quali verrà attribuito un punteggio non inferiore a 10 punti.

I candidati collocati ai primi venti posti di detta graduatoria, subordinatamente al superamento di una visita medica volta ad accertare il possesso del requisito dell'idoneità fisica al servizio incondizionato e continuativo nel tipo di posto al quale concorrono, saranno ammessi a sostenere un corso pratico della durata di due settimane circa, secondo l'orario e le modalità che verranno stabilite dalla commissione esaminatrice. La mancata frequenza costituirà motivo di esclusione dal corso.

Per il periodo di svolgimento del corso ai candidati non residenti nella provincia di Roma sarà attribuito un assegno dell'ammontare di L. 700.000 lorde; per i candidati residenti in Roma o nella provincia l'assegno ammonterà a L. 300.000 lorde.

La commissione esaminatrice, valutate le risultanze del corso, formulerà sui singoli candidati un giudizio di idoneità; il conseguimento di tale idoneità costituirà unico titolo per essere ammessi a sostenere le prove di concorso consisteranno in:

1) un esperimento pratico concernente le attività connesse con la professionalità di barbiere e, specificatamente, taglio ed acconciatura dei capelli, rasatura;

2) colloquio sulla materia professionale e su argomenti di cultura generale.

Alla prova di cui al punto 1) verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti; alla prova di cui al punto 2) un punteggio massimo di 10 punti.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità tali prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato nella prova di cui al punto 1) un punteggio non inferiore a 28 punti e nella prova di cui al punto 2) un punteggio non inferiore a 6 punti, e avrà raggiunto, nelle due prove di esame, un punteggio non inferiore a 35 punti.

La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punteggi riportati nelle due prove di esame. In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato del godimento dei diritti politici;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato dei carichi pendenti;

*f*) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

*g*) documento da cui risulta che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei commessi parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico iniziale previsto per la carriera di appartenenza. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza Santo Eustachio n. 83, Roma) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 10 aprile 1985

*Il Presidente*: COSSIGA

*Il Segretario generale*: GIFUNI

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3000)

*Al servizio del personale del Senato della Repubblica* - Piazza S. Eustachio, 83 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di commesso parlamentare (addetto al servizio di barbieria) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della licenza di scuola elementare;

3) ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto per il quale concorre;

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . .);

5) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

6) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . . . . . . . . . . . .;

8) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

10) ha svolto per un periodo di anni . . mesi . . . e giorni . . . mansioni proprie della qualifica di barbiere in regime di lavoro autonomo, ovvero con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, enti pubblici, ovvero presso privati.

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . . . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . n. . . . . (oppure allega fotografia autenticata).

Allega:

1) certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) attestazione dello svolgimento, per almeno due anni, delle mansioni proprie della qualifica professionale di barbiere, consistente in:

certificato di iscrizione all'albo degli artigiani (o fotocopia autenticata di esso) rilasciato dalla camera di commercio, industria e artigianato competente, per i periodi in regime di lavoro autonomo;

attestato di servizio rilasciato dall'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico ovvero libretto di lavoro o sostitutivo di questo, rilasciato dal comune competente (o fotocopia autenticata di essi), per i periodi in regime di rapporto di lavoro dipendente, rispettivamente, presso lo Stato ed enti pubblici ovvero presso privati;

3) diplomi di specializzazione e attestati di altri servizi prestati, di cui alle categorie *A*) e *B*) indicate nel bando di concorso;

4) elenco dei titoli allegati con l'indicazione delle (o della) categorie A) e B) di appartenenza.

Data,

Firma

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni tel.
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

**(2010)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per il reclutamento di settecento allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare per l'anno 1985**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983 concernenti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Decreta:

### Art. 1.

*Posti messi a concorso*

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati ruoli e specialità per il numero di posti a fianco di ciascuno segnati:

*Per laureati:*

| | | |
|---|---|---|
| Corpo sanitario aeronautico . . . . . | posti | 172 |
| Corpo di commissariato, ruolo commissariato | » | 10 |
| Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri: così suddivisi per specialità: | » | 22 |
| infrastrutture aeronautiche . . posti 8 | | |
| costruzioni aeromeccaniche . . » 7 | | |
| elettronica . . . . . . » 7 | | |
| Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici . . | » | 3 |
| Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici . | » | 2 |

*Per diplomati:*

| | | |
|---|---|---|
| Arma aeronautica, ruolo servizi . . . . | posti | 390 |
| Corpo di commissariato, ruolo amministrazione | » | 20 |
| Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici: . . . . . . . . . . . | » | 81 |

così suddivisi per specialità:

| | | |
|---|---|---|
| aeronautici . . . . . . | posti | 15 |
| edili . . . . . . . . | » | 14 |
| elettronici . . . . . . . | » | 15 |
| elettricisti . . . . . . | » | 5 |
| motorizzazione . . . . . . | » | 5 |
| armamento . . . . . . | » | 5 |
| assistenti di laboratorio . . | » | 4 |
| geofisici . . . . . . . | » | 15 |
| fotografi . . . . . . . | » | 3 |

Qualora i posti messi a concorso per uno dei predetti Corpi, ruoli e specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro Corpo, ruolo e specialità in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

### Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

*a*) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

*b*) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

*c*) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 28° alla data di scadenza del concorso.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

*d*) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a metri 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

non meno di 8/10 di visus in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzioni di lenti purché il visus naturale non sia inferiore a 4/10 in ciascun occhio;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non dovranno superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale;

*e*) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

*f*) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo del genio aeronautico:

laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo: idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: meccanico, elettrico, chimico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri specialità elettronica;

laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo fisici;

laurea in chimica industriale se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo chimici;

h) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami del 1985 uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale e analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

3) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, potranno usufruire di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, compatibilmente con le disponibilità del centro di selezione e solo qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

### Art. 3.

*Domanda di partecipazione*

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta semplice sullo stampato allegato 1 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile);

il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione d'esami dell'anno in corso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da Istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da Istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione. Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di un ruolo e specialità.

I candidati dovranno, dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'Amministrazione per le esigenze della Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di selezione non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) il titolo di studio di cui ai capoversi *g*) *h*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

I concorrenti ad un corso per diplomati che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto, dovranno inviarlo al Ministero non appena conseguito e comunque non oltre il 10 agosto 1985, facendo esplicito riferimento alla domanda;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Detti certificati o attestati debbono essere presentati entro i termini previsti per la presentazione delle domande, in originale, ovvero in copia autenticata.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al posseso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

### Art. 4.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

### Art. 5.

*Domande irregolari*

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il ruolo o la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, o che presentano più di una domanda, potranno essere assegnati d'ufficio dal Ministero ad un ruolo e specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

### Art. 6.

*Formazione delle graduatorie*

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno pertanto formate come segue:

1) *Per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

*a*) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aaeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

*b*) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| da | 66/110 | a | 70/110 | 0,30 |
| da | 71/110 | a | 75/110 | 0,33 |
| da | 76/110 | a | 80/110 | 0,36 |
| da | 81/110 | a | 85/110 | 0,39 |
| da | 86/110 | a | 90/110 | 0,42 |
| da | 91/110 | a | 95/110 | 0,45 |
| da | 96/110 | a | 100/110 | 0,48 |
| da | 101/110 | a | 105/110 | 0,52 |
| da | 106/110 | a | 110/110 | 0,54 |

*c*) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione che la commissione a suo insindacabile giudizio riterrà valida e pertinente;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di punti 2, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti l'idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

8) 2 punti agli aspiranti A.U.C. - G.A.r.i. in possesso di abilitazione all'esercizio della professione;

9) fino ad un massimo di punti 4, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, agli aspiranti A.U.C. - C.C.r.c. che abbiano superato gli esami previsti per l'accesso alle carriere di:

magistratura ordinaria;
avvocatura di Stato;
notariato;
procuratore legale;
carriera universitaria.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

per il ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) *Per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

*a*) al grado di idoneità psico-fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

*b*) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra i 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

*c*) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 1 punto ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; detto punteggio aggiuntivo non è cumulabile con quello attribuito per il possesso dell'attestato di frequenza del corso di cultura aeronautica;

4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «maestro dello sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;

7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

*a*) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

*b*) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le Scuole dell'Aeronautica militare sempre che non siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

### Art. 7.

*Selezione psico-fisico-attitudinale*

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'aeronautica militare.

Gli aspiranti al corso A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Reparto medico o altro organo dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione o altro organo dell'Aeronautica militare ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nell'Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinali.

Nel caso che i candidati siano impediti a presentarsi per le prove da gravi motivi, da documentarsi debitamente, e, se si tratta di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo per una volta, il rinvio delle prove qualora la commissione non abbia esaurito i propri lavori.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'Ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

*Documenti richiesti ai vincitori*

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettere *g*), *h*) del presente bando dovranno far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

*Esclusioni*

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

*Corso allievi ufficiali*

Gli ammessi al corso assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Durante il corso, che avrà la durata di circa tre mesi e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, non è prevista la concessione di licenze se non in occasione del giuramento, allorché potranno essere concessi alcuni giorni di licenza breve, o per gravi e comprovati motivi di famiglia o per esami di Stato o concorsi pubblici pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, solo qualora le prove d'esame siano previste in un'unica sessione annuale. Comunque tali licenze non potranno avere una durata superiore a cinque giorni.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti.

Al termine del corso avranno luogo gli esami, gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazione, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevole della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandate della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui al presente bando qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

*Domande dei militari*

Le domande di partecipazione al concorso dei militari che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti prescritti dall'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 19 marzo 1985

*Il Ministro*: SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1985*
*Registro n. 11 Difesa, foglio n. 110*

NON SCRIVERE QUI SOPRA

# A.U.C.

AL MINISTERO DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE - 2ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ - 00100 ROMA

*(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)*

Il sottoscritto: ______________________________
cognome e nome

nato a ______________________________ prov. ____
comune di nascita

__ __ 19__ residente a: ______________________________
giorno mese anno

cap. ______ prov. ____ in via/piazza ______________________________

______________________________ Telefono: ____ ______________
prefisso numero telefonico

chiede di essere ammesso al Corso Allievi Ufficiali di complemento dell'A.M. per:

(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

- Corpo Sanitario Aeronautico ............ ☐
- Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato ............ ☐
- Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Ingegneri, specialità:
  - Infrastrutture Aeronautiche ............ ☐
  - Costruzioni Aeromeccaniche ............ ☐
  - Elettronica ............ ☐
- Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Fisici ............ ☐
- Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Chimici ............ ☐

DIPLOMATI

- Arma Aeronautica - Ruolo Servizi ............ ☐
- Corpo Commissariato - Ruolo Amministrazione ............ ☐
- Corpo del Genio Aeronautico - Ruolo Assistenti Tecnici, specialità:
  - Aeronautici ............ ☐
  - Edili ............ ☐
  - Elettronici ............ ☐
  - Elettricisti ............ ☐
  - Motorizzazione ............ ☐
  - Armamento ............ ☐
  - Assistenti laboratorio ............ ☐
  - Geofisici ............ ☐

NON SCRIVERE IN QUESTA COLONNA

ESCLUSO PER:

☐ Manca firma
☐ Fuori termine
☐ Età non raggiunta
☐ Età superata
☐ Leva completata
☐ Manca nulla osta Marina
☐ Titolo studio
☐
☐ ____________

REGOLARIZZARE:

☐ T.S. non conseguito
☐ Manca T.S.
☐ Manca F.O.
☐ N.O. M.M.
☐ ____________
☐ ____________

Controllato da: ____________

Per ricevuta dei documenti: ____________

il ____________

Caricato da ____________ Verificato da ____________

il ____________ il ____________

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere cittadino italiano;

— di essere celibe/ammogliato senza prole;
(cancellare la dicitura che non interessa)

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................................................
.................................................................. (Prov. ..................................................)

— di non essere stato espulso da Istituti di Istruzione della Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da Istituti di Formazione delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato;

— di non aver procedimenti penali in corso, di non aver riportato condanne penali, di non aver precedenti penali; (1)
oppure: (1) ..................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

— di aver conseguito nell'anno 1 9 _ _ con il voto di .................... / ........................
di essere in grado di conseguire nella sessione 1985
(cancellare la dicitura che non interessa)
il titolo di studio di ..........................................................................................................
presso ..............................................................................................................................
(Tipo e denominazione della Scuola)
di .............................................................. — Cap. _ _ _ _ _ Prov. _ _
(Città)
Via ..................................................................................................................................
(Indirizzo e numero civico della Scuola)

— di essere in possesso dell'abilitazione professionale ..................................................
conseguita il............................................ presso ..........................................................

— di accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di Ufficiale di complemento di prima nomina;

— di non aver soddisfatto gli obblighi di leva, di non essere stato riformato alla visita di leva, di trovarsi nella seguente posizione militare ( sbarrare la casella e riempire soltanto gli spazi che interessano):

☐ appartenente alla leva di terra, Distretto militare di ..................................................
Cap. ........................... Prov. ....................................

☐ appartente alla leva di mare, Capitaneria di Porto di ..................................................
Cap. ........................... Prov. ....................................

---

(1) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti penali in corso e l'Autorità giudiziaria procedente, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile.

— di essere:

☐ non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva

☐ giudicato "rivedibile" nell'anno ...................... per il motivo .......................................

..........................................................................................................................................

☐ giudicato "abile arruolato" gode di congedo/rinvio per il motivo .................................

.................................................................. fino al .................................................

☐ attualmente militare di leva dal ..........................................................................................

presso: ....................................................................................................................

.................................. città: ..............................................................................

Via/Piazza: ........................................................ Cap. ................. Prov. ..................

si impegna a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del Corso ed a rinunciare al grado attualmente rivestito di ..........................................................................

in caso di ammissione al corso stesso

— (solo per i partecipati al concorso per Arma Aeronautica Ruolo Servizi):

qualora vincitore del concorso desidera partire con lo scaglione di:

☐ gennaio 1986 ☐ aprile 1986.

— Allega i seguenti documenti: (2)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

FIRMA ..........................................................
(leggibile per esteso)

.................................... li ..................................
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA (3)

---

(2) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da Organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta arruolamento nell'A.M. rilasciata dalle Autorità della Marina.

(3) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante del Corpo.

AVVERTENZE

— Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al Distretto Militare di appartenenza.

— I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presso la Scuola A.M. di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

— Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 06 - 49865155 di Roma.

(1940)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.**

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 il prof. Porta Ernesto, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radioterapia, che si terrà a Roma il giorno 23 aprile 1985, in sostituzione del prof. Smaltino Francesco.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 il prof. Gasparini Paolo, primario dell'ospedale di Marostica, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radioterapia, che si terrà a Roma il giorno 23 aprile 1985, in sostituzione del prof. Mazzola Silvio.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 la prof.ssa Racanelli Angela, primario dell'ospedale oncologico di Bari, è stata nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radioterapia, che si terrà il giorno 23 aprile 1985, in sostituzione del prof Catolla Cavalcanti Gianfranco.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 il prof. Centi Colella Antonio, direttore dell'istituto di fisica nucleare applicata alla medicina dell'Università di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1985, in sostituzione del prof. Omero Ferrini.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 il prof. Lo Perfido Eustachio, primario dell'ospedale « Roncati » di Bologna-Ovest, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, che si terrà a Roma il giorno 27 aprile 1985, in sostituzione del professor Luigi Biondi.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 il dott. Rossano Ranchetti, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 16 aprile 1985, in sostituzione della dott.ssa Piccinini Anna.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985, il prof. Vizioli Raffaele, direttore della clinica neurologica dell'Università di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1985, in sostituzione del prof. Lugaresi Elio.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985, il prof. Amabili Amedeo, primario dell'ospedale di Ostra, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di microbiologia, che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1985, in sostituzione del prof. Boni Antonio.

**(2011)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di consigliere, di segretario, di coadiutore, di coadiutore dattilografo e di coadiutore tecnico.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1 e 2 luglio 1985, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 luglio 1985, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova, nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, avrà luogo presso il palazzo dello sport, sito in Roma-Eur, piazzale dello Sport, nel giorno 12 settembre 1985, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo organico del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 23 ottobre 1985, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico in prova, nel ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 4 novembre 1985, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

**(1941)**

# REGIONE CALABRIA

**Concorso ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero di Rogliano dell'unità sanitaria locale n. 12.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero di Rogliano dell'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Calabria - assessorato alla sanità - ufficio concorsi, in Catanzaro.

**(2014)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 83-*bis* del 6 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Azienda servizi pubblici municipalizzati di Soresina*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore, e pubbliche selezioni, per soli esami, ad un posto di impiegato tecnico e ad un posto di operaio idraulico.

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1985, n. 4.

**Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

La Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le prime norme sulle modalità per le autorizzazioni delle nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni da eseguire con i sistemi costruttivi previsti dall'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei comuni della regione Lazio, classificati sismici.

La Regione stabilisce inoltre norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.

La Regione determina nuove procedure per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 25 della legge n. 64 del 1974 e fissa criteri generali per la rilevazione dello stato di sicurezza del patrimonio edilizio esistente in comuni classificati sismici.

Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione istituisce il servizio geologico regionale.

*Titolo I*

STRUMENTI URBANISTICI

Art. 2.

*Procedure per il conseguimento del parere formale di cui all'art.* 13 *della legge* 2 *febbraio* 1974, *n.* 64

Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è emesso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore ai lavori pubblici da lui delegato, sentito l'ufficio geologico regionale ovvero gli istituti di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

*Costituzione dell'ufficio geologico regionale*

In attesa della definizione con legge regionale delle competenze delegate agli enti territoriali sub-regionali, è costituito presso il servizio lavori pubblici della Regione l'ufficio geologico regionale.

L'ufficio geologico regionale è un organo tecnico-scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali per i problemi ambientali e di gestione del territorio regionale e per gli interventi conoscitivi ed operativi connessi con le condizioni litogeologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, morfologiche delle aree interessate.

Assolve i seguenti compiti:

*a*) svolge studi geologici e geotecnici nell'ambito del territorio regionale al fine di acquisire gli elementi necessari per una più approfondita analisi e documentazione dei fenomeni geologici connessi con gli interventi da operare tendendo all'individuazione di più aggiornate metodologie conoscitive e di nuove tecniche operative;

*b*) cura l'acquisizione di documentazione, di studi e di dati di carattere geologico, relativi al territorio regionale;

*c*) tenendo conto della normativa vigente e del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 gennaio 1981, definisce criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio, con particolare riferimento ai problemi connessi con la prevenzione del rischio sismico e degli eventi calamitosi, con la difesa del suolo e attraverso opere di sistemazione di corsi d'acqua, di prevenzione e di sistemazione dei movimenti franosi, ed altro;

*d*) esprime il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi sulla base di idonei criteri, parametri ed indici finalizzati all'accertamento della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio sotto il profilo del rischio sismico e della franosità potenziale e/o attuale dei siti, ai fini del parere richiesto dall'art. 13 della legge n. 64 del 1974;

*e*) dà assistenza agli enti locali in ordine a studi ed indagini geognostiche per la progettazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito della Regione, tra cui opere di edilizia ed infrastrutturali, opere idrauliche e forestali, di bonifica di frane, di consolidamento degli abitati per lo sfruttamento di cave, per la scelta di aree idonee per gli insediamenti abitativi, turistici, ricettivi, sportivi, ed altro. Cura i rapporti con il servizio geologico dello Stato in ordine a problemi di particolare importanza e/o di interesse regionale e interregionale.

Art. 4.

*Organico*

L'organico dell'ufficio geologico è il seguente:

*a*) un geologo dirigente;

*b*) cinque geologi;

*c*) due ingegneri specializzati in geotecnica e tecnica delle fondazioni;

*d*) due disegnatori;

*e*) tre geometri;

*f*) due periti agrari;

*g*) un collaboratore amministrativo;

*h*) un bibliotecario;

*i*) due dattilografe;

*l*) un commesso;

*m*) un autista.

Art. 5.

*Norma transitoria: adempimenti geologici*

La Regione, nel tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge alla costituzione dell'ufficio geologico regionale, al fine di garantire una effettiva riduzione dei tempi di istruttoria degli strumenti urbanistici generali ed attuativi per la verifica di compatibilità alle condizioni geomorfologiche del territorio, si avvale a mezzo di apposite convenzioni della consulenza tecnico-scientifica dei competenti istituti delle università ovvero di altri istituti scientifici di comprovata competenza.

*Titolo II*

PROGETTI EDILIZI

Art. 6.

*Procedure*

Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le sopraelevazioni ricadenti in zone dichiarate sismiche, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è previsto uno snellimento delle procedure di deposito, di vigilanza e di controllo secondo quanto disposto nella presente legge.

L'adempimento previsto dagli articoli 17 e 18 della legge n. 64 del 1974 è assolto, per i progetti di opere a struttura semplice, specificate al successivo art. 9, con il solo deposito degli elaborati tecnici secondo le prescrizioni dettate dal successivo art. 7.

Per i progetti di opere diverse da quelle indicate dal precedente comma si procederà in osservanza della normativa dettata dal successivo art. 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

**Art. 7.**

*Adempimenti per l'inizio dei lavori*

Le formalità prescritte dai citati articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno soddisfatte direttamente presso il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente con il solo deposito di due esemplari degli atti e del progetto esecutivo dell'opera firmata da un ingegnere od architetto o geometra o perito industriale edile o dottore agrario o perito agrario iscritti nei relativi albi, secondo le rispettive competenze professionali, unitamente all'atto di asseverazione firmato dal progettista delle opere, attestante la conformità dell'opera stessa alle condizioni di cui al successivo art. 9.

Per le opere di cui al precedente art. 6, secondo comma, il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente, al momento della consegna o ricevimento degli atti progettuali, ne restituisce all'interessato una copia vistata con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone tempestiva comunicazione al comune per i provvedimenti di competenza.

Il deposito degli atti progettuali con la relativa denunzia presso il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente, avvenuto nei modi e nei termini indicati nella presente legge e nella citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, è valido anche agli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, se trattasi di opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica; il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici provvede con atto interno, a darne comunicazione alla competente sezione.

L'inizio dei lavori deve essere immediatamente comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal costruttore, dal proprietario e dal direttore dei lavori, al comune ed al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici assolvendo così all'adempimento previsto dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Per tutte le altre opere di cui al precedente art. 6, terzo comma, per i progetti sottoposti a controllo saranno adottati gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della citata legge n. 64 del 1974, integrati dal dispositivo di cui ai precedenti terzo e quarto comma. Per i progetti esclusi, dopo sorteggio, dal controllo, saranno adottati gli adempimenti di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Art. 8.

*Controllo*

Il controllo da parte del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici dei progetti, sarà fatto «a campione sorteggiato» nella misura del 15 per cento dei preavvisi pervenuti mensilmente ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, numero 64.

Il sorteggio verrà effettuato da parte della commissione prevista nel seguente quinto comma del presente articolo, la prima decade di ogni mese successiva a quello a cui si riferisce e sarà reso noto immediatamente e comunque non oltre i successivi cinque giorni agli interessati ed alla sezione dell'ufficio del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici medesimo preposta al controllo.

L'esito della verifica effettuata sui progetti sorteggiati sarà reso noto agli interessati entro trenta giorni successivi da parte del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici; trascorso tale termine, ed in presenza di silenzio dell'ufficio, l'esito della verifica si considererà positivo.

I progetti di lavori di opere di eccezionali dimensioni e con particolari caratteristiche tecniche costruttive nonché quelle che hanno un particolare rapporto con la pubblica incolumità, quali strutture destinate a manifestazioni culturali e sportive e spettacoli in genere, magazzini e mercati, dovranno essere, in ogni caso, sottoposti a controllo.

Il sorteggio previsto dal precedente secondo comma sarà effettuato da una commissione composta:

*a*) dal coordinatore del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici o da un funzionario dell'ufficio espressamente da lui delegato, con mansioni di presidente;

*b*) da un ingegnere, un architetto ed un geometra scelti dall'ingegnere capo tra i funzionari dell'ufficio stesso ma non preposti al controllo dei progetti presentati ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

*c*) da un dottore agronomo ed un perito agrario, indicati dal coordinatore della sezione decentrata provinciale e territoriale dell'assessorato regionale all'agricoltura e scelti tra i funzionari della stessa sezione;

*d*) da un ingegnere, un architetto, un geometra, un dottore agronomo, un perito agrario ed un perito industriale edile, segnalati dai rispettivi ordini professionali della provincia interessata.

Al controllo dei progetti sorteggiati con i criteri di cui al precedente primo comma, provvederà una sezione speciale del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio con a capo l'ingegnere capo od un funzionario da quest'ultimo espressamente delegato e con un organico di personale rapportato al movimento delle richieste territoriali e della quale comunque dovrà far parte almeno un ingegnere, un architetto, un geometra, un perito industriale edile, un dottore agrario ed un perito agrario, scelti rispettivamente dall'ingegnere capo del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici e dal coordinatore della sezione decentrata dell'assessorato regionale all'agricoltura tra i funzionari in servizio presso gli uffici di cui sono responsabili.

Il controllo successivo di cui all'art. 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è effettuato a campione sorteggiato nella misura del 15 per cento su tutte le opere ultimate con esclusione delle opere di cui al quarto comma del presente articolo, per tutte le quali deve essere eseguito il controllo dei lavori ultimati.

Il sorteggio sarà effettuato con le stesse procedure e modalità e con la stessa commissione di cui al presente articolo.

Art. 9.

*Definizione dei progetti non sottoposti a controllo preventivo*

I progetti delle opere non sottoposti a controllo preventivo devono soddisfare tutte le seguenti caratteristiche:

1) *destinazione d'uso*:

edifici di civile abitazione non d'uso pubblico;

2) *morfologia del sito*:

edifici posti su terreni stabili e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con le strutture;

3) *metodo costruttivo*:

costruzioni in legno, in muratura tradizionale, in cemento armato (con esclusione delle strutture in cemento armato precompresso, acciaio e prefabbricati a grandi pannelli);

4) *caratteristiche statiche*:

*a*) le travi dell'edificio devono essere emergenti dal solaio e colleganti direttamente i pilastri e devono avere un rapporto altezza-larghezza non inferiore ad uno;

*b*) il valore della tensione media su ogni pilastro e ad ogni piano non deve superare R'bk/10; il valore di tale tensione media viene calcolato tenendo conto di tutti i carichi permanenti agenti, compreso il peso proprio della struttura e le tamponature, ed assumendo gli accidentali pari ad un terzo degli accidentali di servizio;

*c*) la distanza tra centro di massa e centro di rigidezza, questo ultimo valutato sia tenendo conto che non della rigidezza delle tamponature, non deve produrre eccentricità superiori ad un decimo del lato minimo dell'edificio E $\leq$ (minore di od uguale a) 1/10 L minimo;

*d*) gli sbalzi ad esclusione delle scale non devono produrre momenti torcenti sulle travi che li sostengono;

5) *tipologia edilizia*:

*a*) edifici con telai in cemento armato disposto secondo due direzioni ortogonali in pianta;

*b*) edifici con murature di tamponature costituite da elementi robusti;

*c*) edifici con murature inserite nei riquadri dei telai con distacco massimo tra tamponatura e struttura $\leq$ (minore di od uguale a) 2 centimetri;

*d*) edifici con murature aventi per ciascun riquadro di telaio una percentuale di aperture $\leq$ (minore di od uguale a) 30 per cento e comunque tale da non produrre concentrazioni di taglio sui pilastri;

*e*) edifici su pianta compatta e comunque con un rapporto lato massimo/lato minimo $<$ (minore di) 1,5 (pianta rettangolare) ovvero nel caso di pianta di forma qualsiasi con un rapporto:

$$\frac{\text{area minima rettangolo circoscritto}}{\text{area massima rettangolo inscritto}} < \text{(minore di) } 1{,}5;$$

*f*) edifici con altezza massima ≤ (minore di od uguale a) 5 piani (16 metri) e con pilastri aventi una snellezza non superiore a 15;

*g*) edifici con un rapporto altezza/lato minimo < (minore di) 2,5.

Art. 10.

*Responsabilità*

Il progettista è responsabile della rispondenza delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dai decreti interministeriali previsti dagli articoli 1 e 3 della legge stessa.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive e della qualità dei materiali impiegati.

Il collaudatore è nominato, a cura e spese del committente, tra i tecnici indicati nel primo comma del precedente art. 7, nelle rispettive competenze che sia iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni e, ove trattasi di ingegnere od architetto, da anni cinque; esso è tenuto anche alla verifica della rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, inserendo espressamente nella relazione di collaudo la relativa dichiarazione di cui è responsabile alla pari delle altre verifiche di sua competenza.

Art. 11.

*Vigilanza*

Gli atti progettuali vistati dal settore regionale decentrato opere e lavori pubblici unitamente ad un registro giornale, opportunamente controfirmati dal direttore dei lavori, dal costruttore e dal proprietario, saranno conservati in cantiere a cura del costruttore durante l'esecuzione dei lavori ed a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati della vigilanza che costituisce uno dei compiti primari del direttore dei lavori.

La relazione di fine lavori, disposta dall'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sarà redatta dal direttore dei lavori, la relazione stessa, che sarà predisposta anche se non trattasi di opere in conglomerato cementizio armato od a strutture metalliche, verrà trasmessa dal direttore dei lavori in triplice copia al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici il quale, con l'attestazione di avvenuto deposito, ne restituirà vistata una al direttore dei lavori ed una al comune.

Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dal competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio soltanto nei casi in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti ai termini del precedente art. 8.

Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato per opere in cemento armato ed a struttura metallica, quello di collaudo previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica ed al progetto approvato e, per le altre opere, la relazione finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

*Repressione delle violazioni*

Il direttore dei lavori e/o il pubblico ufficiale incaricato dei controlli, di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, compila immediatamente processo verbale trasmettendolo, con motivata relazione contenente eventuali proposte, al comune, al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici territorialmente competente per i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

*Titolo III*

COSTRUZIONI DIFFORMI

Art. 13.

*Adeguamenti*

Per le opere costruite in difformità alle norme sismiche vigenti è possibile richiedere l'autorizzazione di adeguamento solo se il progetto è provvisto della necessaria concessione edilizia comunale.

**Art. 14.**

*Competenze*

Le competenze di cui all'art. 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono assunte dal presidente della giunta regionale o dall'assessore ai lavori pubblici da lui delegato.

*Titolo IV*

FUNZIONI REGIONALI E PROVVEDIMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN ZONE A RISCHIO SISMICO.

Art. 15.

*Rilevazione patrimonio edilizio esistente*

La Regione, d'intesa con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, predisporrà un piano di rilevazioni sull'intero patrimonio regionale immobiliare pubblico, di pubblica utilità e comunque di particolare importanza sia per valori ambientali, storici, archeologici, sia per probabilità di particolare affollamento, al fine di accertarne le condizioni di sicurezza nei confronti del rischio sismico; a tale scopo potrà avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Università di Roma.

Art. 16.

*Requisiti opere oggetto di finanziamento regionale*

Tutte le opere che a qualunque titolo siano oggetto di un finanziamento regionale debbono essere preventivamente verificate a cura dei proprietari sotto l'aspetto della loro sicurezza nei confronti del rischio sismico attraverso un approfondito studio statico delle strutture.

Lo studio dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici o sezione autonoma competente per territorio.

*Titolo V*

SANZIONI

Art. 17.

*Sanzioni*

Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

*Titolo VI*

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

*Norme transitorie*

Per i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di classificazione sismica, può procedersi alla loro approvazione anche in assenza del parere previsto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma i relativi strumenti urbanistici attuativi debbono ottenere il parere previsto nell'art. 13 innanzi citato.

Per i casi nei quali gli strumenti urbanistici generali e loro varianti approvati in conformità alla facoltà di cui al comma precedente non subordinano l'intervento edilizio allo strumento urbanistico attuativo i singoli progetti, senza distinzione, dovranno acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, secondo le modalità di cui all'art. 8 della presente legge.

Per gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di classificazione sismica, può procedersi alla loro approvazione anche in assenza del parere previsto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma in tali ipotesi i progetti dei singoli interventi, senza distinzione, dovranno acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, secondo le modalità di cui all'art. 8 della presente legge.

Resta ferma nel rispetto del disposto di cui al precedente primo comma la competenza regionale sulle autorizzazioni preventive di cui all'art. 13 ed all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sia intervenuta relativa richiesta al competente ufficio della Regione.

Il settore decentrato opere e lavori pubblici competente per gli interventi denunciati ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dell'art. 11 del decreto-legge n. 57 del 1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ma privi del certificato di cui all'art. 28 della citata legge n. 64 del 1974 deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori o, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione.

Per gli interventi di cui al comma precedente che risultano invece parzialmente realizzati od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il settore decentrato opere e lavori pubblici competente, deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.

La validità delle licenze o concessioni per l'esecuzione di lavori edili i quali, alla data del 22 maggio 1983, erano in corso di realizzazione e comunque iniziati nelle aree dichiarate sismiche col decreto del Ministero ai lavori pubblici del 1° aprile 1983, è prorogata di anni due a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Le costruzioni di cui al comma precedente dovranno essere adeguate alle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, qualora alla data del 22 maggio 1983 erano state realizzate le sole strutture di fondazione o di parziale elevazione con esclusione per le strutture non compiute per il solo solaio di copertura del fabbricato; lo stato di consistenza di cui al presente comma deve essere attestato da relazione giurata del direttore dei lavori, o di altro tecnico libero professionista, al sindaco del comune interessato. Per le altre costruzioni la relativa struttura potrà essere calcolata nel rispetto della normativa in vigore prima della classifica sismica di cui al decreto del Ministero del 1° aprile 1983.

Per le costruzioni di cui al settimo comma del presente articolo è possibile presentare, in sanatoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la denunzia di inizio dei lavori ivi compresa quella prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 19.

*Disposizioni finali*

Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali nonché per una economica conservazione degli atti, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà:

*a*) a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilms;

*b*) ad individuare i mezzi e le apparecchiature necessarie per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;

*c*) a stipulare apposite convenzioni con enti di ricerca od istituti universitari al fine di fornire agli organi della Regione consulenza ed informazione per la formulazione di direttive organiche e linee di indirizzo.

*Titolo VII*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

*Copertura finanziaria*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1984 e successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio che con la presente legge vengono confermati od istituiti per:

*a*) « Spese per gli adempimenti connessi all'esecuzione in danno di lavori di demolizione od adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche »;

*b*) cap. n. 11551 (di nuova istituzione): « Spese per convenzioni e consulenze prestate da enti o privati, nonché per l'assistenza e consulenza a favore degli enti locali » L. 200.000.000;

*c*) cap. n. 11552 (di nuova istituzione): « Spese per la costituzione ed il finanziamento dell'istituendo ufficio geologico regionale, nonché per il funzionamento dei settori decentrati opere e lavori pubblici relativamente alla materia oggetto della presente legge » L. 100.000.000.

Alla spesa riferita al punto *a*) si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 11200 del bilancio regionale 1984 che assume la denominazione seguente: « Spese per gli adempimenti connessi all'esecuzione in danno di lavori di demolizione od adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche ».

Alla spesa, di cui ai punti *b*) e *c*), si provvederà mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti alla partita contabile contrassegnata dalla lettera *e*) del cap. n. 25832, elenco n. 4, allegato al bilancio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 gennaio 1985

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 gennaio 1985.*

## LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 5.
**Variazione al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio 1985*)

(*Omissis*).

**(1649)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

(c. m. 411100850890)

L. 500